



Repubblica e Cantone
Ticino

Violenza domestica: novità legislative e progetto di legge cantonale

Incontro tra la Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi e le Associazioni femminili ticinesi

Lugano, 4 dicembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino

Divisione della giustizia: Direttrice di Divisione Frida Andreotti



- Aggiornamento in merito alla legislazione internazionale e federale in materia
- Aggiornamento sulle misure intraprese dal Governo cantonale per il tramite della Divisione della giustizia sul tema della violenza domestica

1. Dati svizzeri 2018 e ticinesi 2019


Svizzera 2018

- **18'522** reati commessi in ambito domestico (aumento del 9%, +1'498 rispetto al 2017)
- **27** omicidi (ogni due settimane una persona muore per violenza domestica, in media 25 persone all'anno)



Canton Ticino 2018


- **1088** interventi della polizia per disagi familiari
- **54** allontanamenti (53 uomini, 1 donna, nel 2018)
- **90** segnalazioni dalla Polizia cantonale
- **53** persone prese a carico dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa



2. Legislazione internazionale

Convenzione di Istanbul


- La **Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD)** – della quale è membro anche il *Cantone Ticino per il tramite della Divisione della giustizia* – coordina l'attuazione della Convenzione a livello inter-cantonale su incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)
- Nell'estate 2018 la CSVD ha stilato le misure per attuare la Convenzione nei Cantoni: individuati 7 ambiti prioritari



2. Legislazione internazionale

Convenzione di Istanbul: ambiti prioritari

1. **Risorse finanziarie** (art. 8 Convenzione: le parti devono stanziare le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione della Convenzione)
2. **Educazione** (art. 14 Convenzione: includere nei programmi scolastici di ogni ordine materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne, anche nell'ambito sportivo, culturale, dei mass media)
3. **Lavoro con gli autori** (art. 16 Convenzione: programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento)
4. **Maggior conoscenza dell'aiuto alle vittime** (art. 19 Convenzione: informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili)



2. Legislazione internazionale

5. **Sufficienti alloggi protetti** (art. 23 Convenzione: rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per accogliere donne e i loro bambini)
6. **Centri per le vittime di violenza sessuale/documentazione di ferite e tracce di violenza** (art. 25 Convenzione: centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili per le vittime di stupri e violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, supporto per superare il trauma e consigli)
7. **Bambini** (considerare le situazioni di violenza nell'ambito delle decisioni sul diritto di visita e custodia di cui artt. 26, 31 e 56 Convenzione: diritti e bisogni dei bambini testimoni di violenza, consulenze psicosociali)
 - **Attualmente 7 gruppi di lavoro con specialisti stanno approfondendo i campi d'azione**
 - **Elaborazione del 1° Rapporto destinato al Consiglio d'Europa 2020-21**





2. Legislazione nazionale

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Il 1. luglio 2020 entreranno in vigore le modifiche del Codice civile, del Codice penale, del Codice di procedura civile e del Codice penale militare

- *Art. 28b CC: azioni civili contro lesioni illecite volte a proteggere da violenze, minacce o insidie (divieto di avvicinamento, definizione perimetro, divieto di contatto)*
 - *Nuovo: **Informazione*** delle decisioni di allontanamento presa dal giudice alle autorità di protezione dei minori e degli adulti e al competente servizio cantonale (già in essere nel nostro Cantone) (art. 28b cpv. 3^{bis} CC)
 - *Nuovo: **perfezionamento professionale*** per le persone incaricate presso servizi cantonali e tribunali in materia di violenza domestica (art. 28b cpv. 4 CC)
- *Art. 55a CP: sospensione del procedimento penale per es. lesioni semplici, coazione, vie di fatto reiterate, minaccia, regolata puntualmente*
 - *Nuovo: facoltà del Procuratore pubblico o del giudice di obbligare l'imputato a partecipare a un **programma rieducativo antiviolenza*** durante la sospensione (cpv. 2)
 - *Nuovo: **durata sospensione 6 mesi, valutazione*** stabilizzazione e miglioramento della situazione della vittima

2. Legislazione nazionale

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Il 1. gennaio 2022 entreranno in vigore le disposizioni relative alla sorveglianza elettronica

Art. 28c Codice civile

¹ Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di localizzare e registrare il suo luogo di soggiorno ininterrottamente.

² La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per sei mesi al massimo

³ I Cantoni designano il servizio competente (...) e disciplinano la procedura (...). protezione dati

⁴ All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura.

➤ Valutazione a livello cantonale di anticipare l'entrata in vigore



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

- La modifica dell'art. 9a LPol, la successiva assegnazione dell'implementazione della Convenzione di Istanbul alla Divisione della giustizia e la presenza del segretariato del Gruppo di accompagnamento presso la Divisione hanno portato ad intraprendere delle riflessioni generali sul tema della violenza domestica, tenendo conto:
 - cronaca cantonale, nazionale e internazionale
 - dati preoccupanti del fenomeno e previsioni
 - evoluzione legislativa internazionale e nazionale
 - sensibilità accresciuta sul tema
 - discussioni in Parlamento
- Approfondimenti della Divisione della giustizia sul tema, tramite vari incontri degli attori del settore



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

Risultanze:

- Tanti attori sul territorio cantonale implicati per le varie specifiche competenze, non necessariamente condivise e note a tutti
- Assenza di una strategia coordinata
- Comunicazione frammentata e irregolare, incompleta e univoca
- Assenza di un coordinamento istituzionale sulla tematica, ritenuto da più parti necessario
- Necessità derivanti dall'implementazione della Convenzione di Istanbul nel nostro Cantone



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

**Prime misure proposte
all'attenzione del Governo
cantonale:**

- **Istituzione di una nuova figura
volta al coordinamento
istituzionale della violenza
domestica:**

Chiara Orelli Vassere



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

➤ **Ripensamento della composizione del Gruppo di accompagnamento** (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023)

Compiti:

- favorire e promuovere gli scambi tra professionisti del settore, la comunicazione, la collaborazione e la cooperazione tra gli attori interessati alla lotta contro la violenza domestica,
- organo consultativo per i progetti in ambito di violenza domestica (piano d'azione, progetti di sensibilizzazione promossi dalla Divisione, ...)



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

➤ **Ripensamento della composizione del Gruppo di accompagnamento**

Funzionamento:

- coordinamento da parte della Direzione della Divisione della giustizia che gestiscono la comunicazione e definiscono le tematiche da sottoporre al Gruppo di accompagnamento
- membri (massimo 20): rappresentanti degli ambienti professionali interessati al tema della violenza domestica
- riunioni almeno due volte l'anno, possibilità di costituire gruppi di lavoro interni



3. Gli approfondimenti della Divisione della giustizia

Prime misure proposte all'attenzione del Governo cantonale:

- Inserimento della tematica a livello di **Linee direttive dello Stato 2019-2022**
- Elaborazione del **piano d'azione cantonale** nel corso del 2020 (*bozza legge cantonale in stand by*): campagne di sensibilizzazione
- Allestimento contestuale al piano d'azione, della situazione cantonale per l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), parte integrante del **1. Rapporto nazionale** derivante dalla Convenzione di Istanbul all'attenzione del Consiglio d'Europa



Conclusione

- La violenza domestica è divenuta una priorità istituzionale
- Necessità delle Istituzioni di condividere e collaborare con tutti gli attori interessati, quindi anche con le varie Associazioni femminili ticinesi, la Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, per contrastare la violenza domestica in senso ampio





Repubblica e Cantone
Ticino

Grazie dell'attenzione!

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia